

I.**Decreto legislativo
concernente l'aggregazione dei Comuni di Bruzella, Cabbio, Caneggio,
Morbio Superiore, Muggio e Sagno**

(del 24 ottobre 2007)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 26 giugno 2007 n. 5942 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 10 ottobre 2007 n. 5942 R della Commissione speciale aggregazione di Comuni,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e Sagno in un nuovo Comune denominato Comune di Breggia, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Mendrisio ed è assegnato al Circolo di Caneggio.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri.

Le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 5 membri.

Art. 5 Quale sostegno finanziario al progetto viene stabilito il versamento di un contributo di fr. 12'650'000.-- (di cui fr. 12'050'000.-- quale capitale di dotazione iniziale e fr. 600'000.-- quale interesse remuneratorio semplice al tasso del 3.5% p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2008) da destinare al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune di Breggia, posto un moltiplicatore politico d'imposta del 95%.

Per l'erogazione di questo contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2008 e 2011) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune. L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5 % p.a. a decorrere dal 1. gennaio 2008, pari a fr. 600'000.--.

Art. 6 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2008 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2007-2008 che sarà calcolato durante l'anno 2007 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2009-2010 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 7 Il Consiglio di Stato si impegna a sospendere i processi in corso per il trasferimento delle strade cantonali ai Comuni nei comprensori oggetto di studi di aggregazione, richiedendo alle Direzioni delle Istituzioni e del Territorio, di approfondire la problematica, in particolare ricercando le soluzioni che non costituiscano pregiudizio per l'equilibrio finanziari dei Comuni aggregati.

Art. 8 Il contributo di livellamento verrà calcolato separatamente per ognuno degli attuali comuni fintanto che saranno disponibili i dati sulle risorse fiscali degli stessi. Il moltiplicatore di imposta applicabile per il calcolo del contributo ai sensi combinati degli artt. 5 cpv. 1 e 7 cpv. 2 LPI sarà quello degli attuali Comuni per il contributo del 2008, in seguito varrà per tutti il moltiplicatore applicato dal nuovo Comune.

Art. 9 Il Consorzio scolastico della Valle di Muggio, Lattecaldo, il Consorzio intercomunale acqua potabile Valle della Crotta, Bruzella e il Consorzio depurazione acque della sponda sinistra della Valle di Muggio, Vacallo, la cui giurisdizione si estende unicamente ai Comuni aggregati, sono sciolti automaticamente a far tempo dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Quest'ultimo subentra nei diritti e negli obblighi dei citati Consorzi.

Art. 10 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e Sagno. Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 11 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificato come segue:

DISTRETTO DI MENDRISIO

(...)

Circolo di Caneggio: Breggia e Vacallo.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 24 ottobre 2007

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **M. Duca Widmer**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 17 dicembre 2007 n. 204)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder